



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 41

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Resp. Proced.: dott. M. Fontana

Resp. Istrut.: dott.ssa M. E. Pinto

**OGGETTO: passaggio in
giudicato sentenza Tar
Lombardia n. 2941/2025 –
esercizio temporaneo in
deroga**

Cari Presidenti,

facendo seguito alla precedente Comunicazione n. 84 del 16 settembre 2025, sono lieto di informarVi che, essendo decorsi sei mesi dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 92, comma 3, del c.p.a.) per proporre appello avverso la sentenza n. 2941/2025 emessa dal Tar Lombardia a conclusione del giudizio di impugnazione avente ad oggetto l'annullamento della D.G.R. della Regione Lombardia n. XII/3392 del 11 novembre 2023, in materia di esercizio temporaneo della professione sanitaria in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero, **la stessa è passata in giudicato.**

Diventa finalmente incontestabile e inconfutabile la circostanza secondo cui la delibera regionale, oggetto di ricorso, ha ecceduto i limiti della deroga prevista dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, introducendo una disciplina alternativa a quella nazionale che prescinde dalle verifiche attitudinali, di competenza, di capacità sostanziali e dall'iscrizione in un Albo professionale da parte dei professionisti con qualifiche conseguite all'estero, a discapito dell'irrinunciabile tutela del valore fondamentale della salute di cui all'art. 32 della Costituzione.

Le Regioni sono tenute alla verifica del percorso formativo dei medici esteri in maniera derogatoria rispetto alle procedure ministeriali, ma non possono fare a meno di verificare la competenza dei medici da reclutare, in aderenza a quanto previsto a livello europeo dalla direttiva sulle qualifiche professionali. **L'art. 15 del D.L. n. 34/2023 è esplicito nel definire la procedura derogatoria di cui si tratta come preordinata ad un riconoscimento del titolo estero, ed anche la recente proroga al 31/12/29 della disciplina temporanea di cui si tratta definisce**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

espressamente l'esito della procedura come un "riconoscimento regionale". Non vi sono, infatti, elementi per ritenere che l'art. 15 consenta **il riconoscimento** di qualifiche sanitarie conseguite all'estero **senza il rispetto delle garanzie sostanziali** di adeguata competenza tecnica, già disciplinate a livello nazionale proprio dal D.Lgs. n. 206/2007. **"Ne deriva che il riconoscimento della qualifica non è l'effetto diretto di una norma di rango legislativo, ma è subordinato allo svolgimento di una procedura amministrativa, che presuppone l'adozione di una disciplina ad hoc, comprensiva di provvedimenti attuativi delle Regioni, investite di potere amministrativo nella materia".**

Pertanto, questa Federazione, quale ente sussidiario dello Stato, auspica che la suddetta pronuncia possa essere il punto di partenza per una riflessione da parte del legislatore circa la revisione del vigente quadro normativo, nella prospettiva di superare l'attuale disparità di trattamento rispetto ai professionisti che hanno seguito il procedimento ordinario di riconoscimento del titolo così come previsto dal D.Lgs. n. 206/2007 e che sono iscritti all'Albo. Tutto questo, altresì, per garantire la tutela della salute, la sicurezza delle cure oltre che il corretto e qualificato esercizio della professione medica.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.